



AGENS

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

Roma, 28 maggio 2021
Prot. n. 078/21/H.19

Alle Aziende associate

L o r o S e d i

OGGETTO: D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”

Facciamo seguito alla circolare Agens n. 76/2021, per informarvi che, in Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021, è stato pubblicato il decreto in oggetto (all. 1), c.d. Sostegni-Bis, in vigore dal 26 maggio u.s..

Rinviando al succitato provvedimento per una disamina più approfondita delle misure adottate, di seguito illustriamo, per quanto di nostro interesse, i principali interventi in materia giuslavoristica.

➤ **Art. 39 “Disposizioni in materia di contratto di espansione”**

Il decreto riduce, per il 2021, la soglia dimensionale per l'accesso al c.d. “contratto di espansione”.

In particolare, il requisito dimensionale minimo viene portato a 100 unità sia per l'avvio di percorsi di riorganizzazione e reindustrializzazione con il ricorso alla CIGS con riduzione dell'orario di lavoro di almeno il 30%, sia per l'attivazione del meccanismo del prepensionamento in favore dei lavoratori che si trovino a 60 mesi (5 anni) dal raggiungimento dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata.

➤ **Art. 41 Contratto di rioccupazione”**

Il provvedimento in esame introduce, altresì, dal 1° luglio al 31 ottobre 2021, in via del tutto eccezionale, la possibilità di stipulare il nuovo contratto di rioccupazione al fine di favorire l'inserimento dei lavoratori in stato di disoccupazione.

Per l'assunzione è necessaria la definizione di un progetto individuale di reinserimento per una durata di sei mesi (che equivale ad un periodo di prova) durante il quale i datori di lavoro sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali nella misura del 100%, con esclusione, altresì, dei premi e contributi Inail nel limite di importo pari a 6.000 euro annui riparametrati e applicati su base mensile, al termine del quale le parti possono recedere dal contratto, altrimenti il lavoratore si considera assunto a tempo indeterminato.

Aderente alla
CONFINDUSTRIA

Viale Pasteur, 10
00144 Roma
Tel. 06/5903974
Telefax 06/5903825
e-mail: agens@agens.it
C.f. 04276771005



Il suddetto esonero spetta ai datori di lavoro privati che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per gmo o collettivi.

Viene, precisato, inoltre, che il licenziamento individuale intimato durante o al termine del periodo di inserimento, così come quelli collettivi intimati nei sei mesi precedenti l'assunzione comportano la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.

Il trattamento in parola viene riconosciuto nel limite di 585,6 milioni di euro per l'anno 2021 e 292,8 milioni di euro per il 2022, è concesso come "aiuto di stato" ed è, pertanto, subordinato all'autorizzazione della Commissione europea.

➤ **Art. 48 "Piano nazionale per le scuole dei mestieri"**

Il decreto in oggetto prevede, altresì, l'istituzione, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di un fondo con dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021 denominato "Scuole dei mestieri", *"al fine di favorire una maggiore integrazione tra il sistema delle politiche attive del lavoro e il sistema industriale nazionale, la transizione occupazionale e la formazione dei lavoratori attivi nell'ambito dei settori particolarmente specializzati"*.

Sul punto, stante la formulazione "aperta", occorrerà attendere ulteriori indicazioni di maggior dettaglio circa il perimetro applicativo della previsione normativa.

Con riserva di fornire ulteriori approfondimenti, porgiamo cordiali saluti.

All.

Il Direttore Generale
Gino Colella